

## Corte d'Appello dell'Aja, *Shell v. Milieudefensie*, 12 novembre 2024: *there and back again*

di Lorenzo Serafinelli

1. Con la sentenza del 12 novembre 2024<sup>1</sup>, la Corte d'Appello dell'Aja ha riformato il giudizio di prime cure reso dal Tribunale distrettuale dell'Aja contro il gruppo Shell, e con il quale a quest'ultimo erano stati imposti, in accoglimento delle domande articolate dall'associazione Milieudefensie e dagli altri ricorrenti, specifici obblighi climatici di riduzione delle emissioni di Co2 in tutti gli ambiti rilevanti<sup>2</sup>.

La pronuncia di secondo grado, pur lasciando intatti i principi in punto di diritto affermati dal Tribunale distrettuale, ha fornito una lettura antitetica sotto molti punti di vista rispetto alla reale consistenza degli obblighi di Shell nel raggiungimento degli obiettivi della stabilità climatica.

Se la sentenza del 2021 era stata accolta come innovativa e come un precedente che avrebbe dato adito a forme di emulazione<sup>3</sup> (ed esemplificazione ne è stato il caso promosso in Italia contro ENI<sup>4</sup>), l'appello difficilmente godrà del

1

---

<sup>1</sup> *Shell plc v. Milieudefensie et al.*, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, 12 novembre 2024, documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/> (d'ora in avanti, per semplicità, *Shell, Appeal*).

<sup>2</sup> *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339, 26 maggio 2021, documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/> (d'ora in avanti, per semplicità, *Shell, Decision*).

<sup>3</sup> Il tutto supportato da un'intensa attività di pubblicizzazione da parte dell'associazione promotrice, tra cui si segnala il manuale pubblicato su come citare in giudizio le *carbon major*: Milieudefensie, *How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell PLC – a peek behind the scenes*, 2021, reperibile su: <https://www.foei.org/publication/how-we-defeated-shell-a-do-it-yourself-manual-for-climate-litigation/> (disponibile, volendo, anche in traduzione italiana L. Serafinelli (trad. it. e saggio introduttivo di), *How We De-feated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell: uno sguardo dietro le quinte*, Roma, 2024, p. 92, reperibile su: [https://www.editricespapieria.it/sites/default/files/6267\\_9788893773072\\_How\\_We\\_Defeated\\_Shell\\_1nterior.pdf](https://www.editricespapieria.it/sites/default/files/6267_9788893773072_How_We_Defeated_Shell_1nterior.pdf)).

<sup>4</sup> Trib. civ. Roma, sez. II, n.r.g. 26468/2023, Atto di citazione reperibile su: [https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/10/4f80849d-gp-recommon-atto-di-citazione-eni-09.05\\_senza\\_dati\\_sensibili.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/10/4f80849d-gp-recommon-atto-di-citazione-eni-09.05_senza_dati_sensibili.pdf).

medesimo gradimento da parte degli attivisti per il clima<sup>5</sup>. Ciononostante, non possono sottacersi i numerosi utili spunti che la sentenza contiene e a cui conviene ora dedicarsi.

2. La decisione qui in commento lascia intaccati, giustappunto, alcuni punti fermi sugli obblighi delle imprese rispetto al perseguimento degli obiettivi di stabilità climatica<sup>6</sup>. La Corte d'Appello ha confermato la sussistenza del dovere di diligenza in capo alle imprese che emettono grandi quantità di gas climalteranti in atmosfera, ricavandolo dall'art. 6:162, Codice civile olandese interpretato alla luce del quadro internazionale e sovranazionale in materia di diritti umani, nell'ottica della già sperimentata applicazione orizzontale (indiretta) degli stessi ai rapporti tra privati<sup>7</sup>. Così come accaduto in primo grado, la lettura si è servita di strumenti quali le Linee Guida OCSE sulle imprese multinazionali, dei Principi ONU su Imprese e Diritti Umani, nonché sugli articoli 2 e 8, CEDU.

Il tutto è rilevante sotto tre distinti profili. In primo luogo, dà riprova del fatto che la responsabilità climatica sia condivisa tra gli Stati e i privati, con il che prevalentemente gli operatori i cui prodotti hanno più contribuito alla creazione del problema climatico e che hanno il potere di combatterlo sono obbligati a farlo pur in assenza di una norma legislativa appositamente adottata a livello domestico, essendo al contrario sufficiente il richiamo agli strumenti citati. Strumenti che attribuiscono alle imprese responsabilità climatiche e le invitano a adottare misure adeguate alla lotta dei *climate change*. I detti strumenti, ancorché non rappresentino tutte norme cogenti, infatti, sono nondimeno rilevanti ai fini interpretativi della clausola generale sulla responsabilità extracontrattuale<sup>8</sup>.

In secondo luogo, e correlatamente, la Corte ha affermato in termini inequivocabili che il clima costituisce un diritto umano, inferendone come – sebbene gli obblighi in materia di diritti umani siano principalmente rivolti agli enti sovrani – essi possano avere un impatto sulle relazioni di diritto privato

---

<sup>5</sup> Si vedano alcune prime reazioni espresse nell'ambito di un seminario organizzato dal Grantham Research Institute (LSE), *The Milieudefensie v Shell decision: Where next for corporate climate litigation?*, 27 novembre 2024, registrazione audio-video reperibile su: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/events/the-milieudefensie-v-shell-decision-where-next-for-corporate-climate-litigation/>.

<sup>6</sup> Per un raffronto con la decisione di primo grado, cfr. *Shell, Decision*, §§ 4.4.10-4.4.14.

<sup>7</sup> *Shell, Appeal*, §§ 7.24-7.27.

<sup>8</sup> Ivi, §7.26.

riempendo le clausole generali e dando sostrato al dovere di diligenza climatica<sup>9</sup>. Segnatamente, il cambiamento climatico antropico, in una simile ottica, viola i diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della CEDU, i quali devono ritenersi incorporati nell'art. 6:162, Codice civile olandese<sup>10</sup>.

In terzo e ultimo luogo, la Corte ha reputato come l'assenza di un obbligo specifico, legislativamente previsto, che imponga alle imprese di ridurre le emissioni non precluda l'accertamento di una loro responsabilità. La Shell, difatti, aveva invocato a chiare lettere l'esimente dello svolgimento di un'attività lecita, sostenendo come il rispetto del quadro normativo vigente la mandasse esente da responsabilità. Al contrario, i giudici hanno reputato che le misure adottate dal legislatore (si badi bene: anche europeo) per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> non sono di per sé esaustive. Ne è conseguito, praticamente, che gli obblighi derivanti dalle normative esistenti non fanno venir meno un dovere di diligenza basato sulla clausola generale dell'illecito civile da parte delle singole aziende e volto a ridurre le rispettive emissioni di gas climalteranti<sup>11</sup>. La conclusione della Corte d'Appello sulla questione costituisce una netta presa di posizione che contraddice una certa lettura, diffusa in particolare negli ambienti tedeschi<sup>12</sup>, a mente della quale non potrebbe dirsi sussistente una responsabilità civile in presenza dello svolgimento di un'attività lecita.

3. La parte più controversa della pronuncia riguarda senz'altro la tematica della effettività degli obblighi cui la Shell è tenuta in materia di clima. Volendo riavvolgere le fila del discorso, è opportuno rammentare che in primo grado il Tribunale distrettuale dell'Aja aveva imposto sulla convenuta dei veri e propri

---

<sup>9</sup> Ivi, §7.17.

<sup>10</sup> Ivi, §7.25. La mente corre, va senza dirlo, a Corte EDU, *KlimaSeniorinnen v. Switzerland*, Appl. n. 53600/20, sent. 9 aprile 2024.

<sup>11</sup> Ivi, §7.53.

<sup>12</sup> Nei termini, in particolare, G. Wagner, A. Arntz, *Liability for climate damages under the German law of torts*, in W. Kahl, M.-P. Weller (Eds.), *Climate Change Litigation – A Handbook*, Oxford-Baden-Baden, 2021, p. 405 ss., spec. p. 418. Per maggiori dettagli sulla casistica giurisprudenziale rilevante, e concernente le iniziative assunte dalla ONG Deutsche Umwelthilfe (DUH) contro alcune case automobilistiche tedesche, cfr. S. Spancken-Monz, T. Schumacher, *First appeal court judgments in climate-related lawsuits against German car manufacturers*, 12 dicembre 2023, reperibile su: <https://sustainability.freshfields.com/post/102iurwk/first-appeal-court-judgments-in-climate-related-lawsuits-against-german-car-manuf#:~:text=On%2012%20October%202023%20and,against%20two%20German%20car%20manuf%20cturers>.

obblighi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, in termini netti (e non assoluti come invece auspicavano gli attori), sulla scorta dell'art. 3:296, Codice civile olandese<sup>13</sup>. Di qui la condanna della capogruppo alla riduzione, rispetto all'anno 2019<sup>14</sup>, del 45% entro il 2030 (quindi del 72% entro il 2040, e del 100% entro il 2050) delle emissioni di gas climalteranti onde assicurare il rispetto degli obiettivi degli Accordi di Parigi. Con una significativa distinzione, però, in punto di natura degli obblighi in esame: se, difatti, con riferimento agli ambiti 1 e 2, i giudici avevano onerato la convenuta con veri e propri obblighi di risultato, relativamente all'ambito 3 ci si era limitati a meri obblighi di mezzi<sup>15</sup>.

La sentenza del gravame ha assunto una prospettiva tutt'affatto diversa. Per quanto di attinenza agli ambiti 1 e 2 di emissione, l'appello conclude nel senso che dai documenti versati in atti dalla Shell emerge che essa ha già intrapreso delle azioni, condensate nel piano industriale, all'altezza di soddisfare ampiamente gli obblighi di risultato imposti dal Tribunale distrettuale<sup>16</sup>. Inoltre, Shell avrebbe già conseguito l'obiettivo prefissato: alla fine del 2023, ha raggiunto una riduzione del 31% negli ambiti in questione rispetto al 2016, volume di contrazione che fa precludere un pieno rispetto, prospetticamente, della riduzione richiesta da Milieudéfense. Se i calcoli sono sicuramente corretti, rimane un dato: la rimozione di un provvedimento giudiziale, che avrebbe consentito di monitorare gli avanzamenti della Shell rispetto agli obblighi climatici, priva gli attivisti di un efficace meccanismo di controllo, e non assicura che – negli anni a venire – la società continui in questo suo percorso di defossilizzazione.

Gli aspetti più rilevanti della pronuncia concernono il terzo ambito di emissione, considerato che il 95% delle emissioni della Shell sono quelle derivanti dall'utilizzo da parte dei consumatori finali dei suoi prodotti. La Corte ha ritenuto,

---

<sup>13</sup> La disposizione in questione è collocata, tassonomicamente, nel libro del Codice dedicato alla proprietà, e più precisamente nel Titolo 11, deputato a predisporre gli strumenti per la tutela di siffatto diritto. La sua applicazione al di fuori delle vicende proprietarie è però resa possibile dal rinvio operato dall'art. 3:326, Codice civile olandese, che si incarica di precisare come le disposizioni contenute nel titolo in oggetto trovino applicazione anche in altri settori del diritto privato, purché la natura del rapporto giuridico nei confronti del quale sono invocate non presenti elementi che precludano un'operazione di tale segno. Per meglio approfondire sul punto, volendo, cfr. L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, p. 309 ss. e i riferimenti bibliografici ivi citati.

<sup>14</sup> Assunto come parametro temporale di riferimento poiché in quell'anno è stato pubblicato dalla Shell l'unico – sinora – rapporto di sostenibilità della propria attività industriale.

<sup>15</sup> *Shell, Decision*, §4.4.23.

<sup>16</sup> §§ 7.63-7.66.

in effetti, che tali emissioni ricadano nel dovere di diligenza di una società, e dunque possono essere sindacate in sede giudiziale. Ciò valendo a escludere che le responsabilità per tale ambito possano configurarsi come una responsabilità per fatto del terzo che esclude ogni coinvolgimento delle *carbon major*. Una simile presa di posizione non è priva di conseguenze pratiche: conferma che le imprese maggiormente inquinanti possono esercitare un controllo effettivo sull'utilizzo dei prodotti fossili, e la Corte riconosce in capo ai più grandi operatori economici la capacità di influire, con le proprie politiche industriali e le proprie decisioni, sul consumo diffuso di prodotti fossili. La conclusione risulta del resto allineata ai principali strumenti normativi dell'Unione europea (oltre al sistema di scambio di quote di emissione, anche la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)<sup>17</sup> e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)<sup>18</sup>)<sup>19</sup>.

Si sconta tuttavia una significativa distanza tra quanto affermato in via di principio e la reale consistenza degli obblighi a cui le imprese devono essere astrette secondo la Corte d'Appello: quest'ultima ha, difatti, considerato inefficace un obbligo di riduzione assoluta delle emissioni del terzo ambito<sup>20</sup>.

Due terzi delle emissioni dell'ambito in questione di Shell scaturiscono da prodotti e dal gas che la Shell acquista da altri produttori, per il tramite della Shell Trading che agisce come intermediario, e che poi rivende agli utenti finali. Secondo i giudici di appello, meritano accoglimento le prospettazioni della compagnia petrolifera appellante secondo cui, in teoria, la riduzione delle emissioni globali potrebbe essere compatibile con l'espansione delle attività dell'intermediaria e con l'aumento complessivo delle emissioni nell'ambito 3 della Shell. In altre parole, Shell Trading potrebbe crescere complessivamente sostituendo i prodotti energetici a base di carbone (che non acquista e non vende) con i suoi prodotti a base di gas naturale, ottenendo un calo netto, ancorché in crescita in termini assoluti, delle emissioni con un consumo stabile o in aumento. Logicamente, dunque, un obbligo di riduzione assoluta potrebbe risultare inefficace: con l'obbligo di rinunciare a queste transazioni di mercato per ridurre la propria impronta di emissioni di ambito 3, altri attori occuperebbero la posizione di mercato di Shell.

---

<sup>17</sup> Dir. 2022/2464/UE.

<sup>18</sup> Dir. 2024/1760/UE.

<sup>19</sup> *Shell, Appeal*, §7.99.

<sup>20</sup> *Ivi*, §7.110.

Le diatribe sulla *market substitution* riaprono la discussione su un argomento affrontato e risolto in termini del tutto antitetici dai giudici di prime cure.

Nella decisione questi ultimi avevano rigettato l'obiezione della Shell secondo cui l'obbligo di riduzione impostole sarebbe stato finanche controproducente poiché altri operatori avrebbero colmato il vuoto di mercato ricreato dal comando giudiziale. Il Tribunale aveva contraddetto una simile prospettiva, rilevando come non solo una tale circostanza di fatto non fosse sufficiente a giustificare l'allentamento di misure funzionali alla tutela di interessi fondamentali, ma pure che ogni riduzione di gas climalterante è di beneficio per il clima, richiedendo a ciascun attore economico di fare la propria parte<sup>21</sup>.

4. Se, sin qui, la sentenza d'appello presenta un quadro fosco rispetto alla reale consistenza degli obblighi climatici delle imprese, è un *obiter dictum* a fornire spunti di tutto rilievo relativamente alla possibile forma che assumeranno le future iniziative giudiziali in materia. Sempre con riferimento all'ambito 3 di emissione, la Corte d'Appello si diffonde nella presa in considerazione di un aspetto che esula dal *thema decidendum*, ovverosia la responsabilità per nuovi investimenti nei combustibili fossili.

Nella porzione rilevante si legge che è plausibile come il raggiungimento degli obiettivi di Parigi imponga non solo azioni volte a contrarre la domanda di combustibili fossili, ma anche a limitarne l'offerta. Il dovere di diligenza, interpretato alla luce delle norme internazionali più sopra richiamate, richiede ai produttori di assumersi responsabilità in questo senso. Sicché questi dovranno prendere in considerazione le conseguenze negative di un'ulteriore espansione dell'offerta dei prodotti derivati dal fossile anche nel momento in cui decidono di effettuare nuovi investimenti nel settore. In tal senso, gli investimenti previsti da

---

<sup>21</sup> *Shell, Decision*, §4.4.49. Sul versante del contenzioso climatico contro gli Stati, una soluzione analoga era stata offerta dalla decisione *Urgenda*. In una simile guisa, i giudici avevano respinto la tesi, perorata dallo Stato olandese, secondo cui un obbligo di riduzione avrebbe potuto provocare una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in base alla quale le imprese avrebbero spostato la loro produzione in altri Paesi con obblighi di riduzione dei gas a effetto serra meno rigorosi. La Corte ha invece stabilito che, sebbene si tratti di un problema globale e che non è risolvibile da un solo attore, ciò non può esimere quest'ultimo dall'obbligo di adottare misure conseguenti sul suo territorio che rispondano, nell'ambito delle sue capacità, che di concerto con gli sforzi di altri Stati forniscano protezione dai rischi di un pericoloso cambiamento climatico. Cfr. in particolare la pronuncia di appello: *Urgenda v. The State of the Netherlands*, ECLI:NL: GHDHA:2018:2591, 10 settembre 2018, parr. 57 e 62.

Shell in nuovi giacimenti di petrolio e di gas potrebbero porsi in contrasto con questo principio<sup>22</sup>.

Lo si diceva: Milieudefensie non ha censurato le condotte di Shell relativamente ai nuovi giacimenti di gas e petrolio, con la conseguenza che la Corte non ha potuto procedere alla condanna della convenuta ravvisando la violazione dell'art. 6:162, Codice civile olandese per tali condotte. Ciononostante, e prospetticamente, l'*obiter* dei giudici olandesi si configura come un autentico *easter egg* capace di fornire agli attivisti climatici argomentazioni valide per instaurare controversie sulla scorta di siffatte considerazioni.

Il punto è rilevante non solo per le cause intentate contro compagnie petrolifere e grandi inquinanti in genere, ma anche per quelle che riguardano, e riguarderanno, gli istituti di credito e i finanziatori coinvolti nei progetti di investimento in nuovi giacimenti di gas e petrolio<sup>23</sup>. Sono anch'essi, è agevole intuirlo, soggetti partecipi – quantunque talvolta indirettamente – dell'espansione dell'offerta di prodotti fossili.

Va, al proposito, dato conto del fatto che la stessa associazione capofila promotrice del ricorso contro la Shell ha già avviato un giudizio, destinato ad avere una vasta risonanza mediatica, contro ING Bank, ravvisando alcune sue responsabilità climatiche a cagione del coinvolgimento della banca in operazioni ritenute altamente inquinanti<sup>24</sup>.

Nel contesto europeo, un'iniziativa simile si ritrova in Francia, dove alcune associazioni ambientaliste hanno agito in giudizio il 23 febbraio 2023, sulla base – in particolare – della legge francese sul dovere di vigilanza (*loi* n. 2017-399 del 27 marzo 2017 che ha introdotto gli articoli L 225-102-4 e L 225-102-5), contro BNP Paribas. Le doglianze sono tese a censurare il piano di vigilanza predisposto dall'istituto di credito in quanto sarebbe carente, poiché non identifica in maniera sufficientemente accurata i rischi climatici derivanti dalle attività della convenuta sia relativamente ai progetti fossili in cui è direttamente coinvolta sia relativamente

---

<sup>22</sup> *Shell, Appeal*, §7.61.

<sup>23</sup> Registra l'ampliamento, con riferimento alle banche, anche il *rapporteur* delle Nazioni Unite: I. Fry, *Exploring Approaches to Enhance Climate Change Legislation, Supporting Climate Change Litigation and Advancing the Principle of Intergenerational Justice*, UN Doc. A/78/255, luglio 2023, p. 15 s.

<sup>24</sup> *Milieudefensie v. ING Bank*, informazioni e aggiornamenti reperibili su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-v-ing-bank/>.

ai flussi di finanziamento e creditizi in favore di società attive nei combustibili fossili<sup>25</sup>.

Si deve dare conto di come l’iniziativa delle associazioni francesi abbia fatto parlare di sé e abbia – significativamente – attratto l’attenzione del mondo finanziario, tanto che – il 4 settembre 2023 – nell’ambito della conferenza annuale della BCE su temi giuridici, il discorso di avvio dei lavori era eloquentemente intitolato “*Come hell or high water*”: *addressing the risks of climate and environment-related litigation for the banking sector* ed ha citato proprio il caso contro BNP Paribas<sup>26</sup>.

È agevole osservare come una espansione dell’antigiuridicità delle condotte degli operatori della marca segnalata rechi con sé implicazioni di primo momento rispetto all’ampliamento del novero dei possibili convenuti in giudizio. Ci si apre, in altri termini, alla possibilità che possano venire citati in giudizio tutti i soggetti coinvolti nella catena del valore e che concorrono con la loro attività all’ampliamento dell’offerta dei prodotti fossili: i produttori, *in primis*; ma anche le banche, gli enti finanziatori, gli istituti di credito, *in secundis*; infine, non lo si può escludere, gli ingegneri, i consulenti di impresa e gli avvocati<sup>27</sup>, i quali con la loro attività professionale variamente agevolano la realizzazione dell’accrescimento dell’offerta di combustibili fossili nel mercato.

---

<sup>25</sup> *Notre Affaire à Tous c. BNP Paribas*, citation del 23 febbraio 2023 reperibile in lingua originale su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-les-amis-de-la-terre-and-oxfam-france-v-bnp-paribas/>. Volendo, per ulteriori approfondimenti, L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, cit., pp. 91-4.

<sup>26</sup> F. Elderson, “*Come hell or high water*”: *addressing the risks of climate and environment-related litigation for the banking sector*, Keynote Speech at the ECB Legal Conference, Frankfurt am M., 4 settembre 2023, testo integrale reperibile su: [https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230904\\_1~9d14ab8648.en.html](https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230904_1~9d14ab8648.en.html).

<sup>27</sup> Per un primo esempio di questa incipiente linea di tendenza, cfr. *County of Multnomah v. Exxon et al.*, No. 23CV25164 (Or. Cir. Ct. Jun. 22, 2023), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/county-of-multnomah-v-exxon-mobil-corp/>, dove tra i convenuti figura, tra gli altri, la società di consulenza McKinsey a cagione del fatto che essa, prestando assistenza alle principali compagnie petrolifere, fornirebbe le strategie per minimizzare o finanche negare il legame tra le emissioni di gas serra e i fenomeni meteorologici estremi.